



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Al Direttore s.g.a.

Agli atti
e p.c. Al Pers. docente/ATA
alla RSU
Al responsabile SPP
Al RLS
Albo/Sito web

Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ZONA ROSSA EMERGENZA COVID - 19

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
- Visto l'art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001;
- Visto art. 3 del DM 129/2018
- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;

Considerati

- l'art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge
- Il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020
- il DPCM del 3/11/2020, in particolare art. 5
- la nota n. 1990/2020 del Ministero Istruzione
- vista l'Ordinanza n. 90 della Regione Campania

Visto

- il Contratto integrativo di Istituto circa l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA; i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Sentiti

- il presidente del Consiglio d'Istituto per le vie brevi
- l'RSU d'Istituto ;
- il RLS d'Istituto e Commissione Covid (*inserire ove presente*)

Individuati i servizi indifferibili da rendere in presenza

Considerato che ai sensi del DPCM 3/11/2020, sino al 3 dicembre 2020 o altra data definita da provvedimenti delle autorità competenti

-fermo restando lo svolgimento ,come da ordinanza n. 90 del 15 novembre della regione Campania, a far data dal 24 novembre e dal 29 novembre delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nel primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania punto 1 dell'ordinanza n. 90 del 15 /11/2020 , per le altre classi le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza;

- continuano a svolgersi in presenza le *attività per l'inclusione degli alunni con disabilità' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, alunni con divario digitale non altrimenti risolvibile, alunni figli di personale sanitario o impegnato in servizi pubblici essenziali, direttamente coinvolto nel contenimento della pandemia.*

Visto che è necessario garantire comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

integra

la direttiva di massima già emanata **il 14 settembre 2020 prot. N. 2756/U** , ai fini dell'aggiornamento della proposta di Piano delle attività, con l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19

ADOZIONE DI MODALITA' DI LAVORO AGILE

Il DPCM del 3/11/2020 all' art. 5 commi 3, 4 e 5 prevede che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

"Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale."

"Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati".

Ai sensi dell'art. 263 del dl 34/2020 "Le Pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente."

L'art. 3 comma 4 lettera i) DPCM 3/11/2020 stabilisce che **"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile."**

Nell'aggiornamento della proposta di piano delle attività, la S.V. si atterrà ai principi sopra evidenziati.

Il Piano delle attività comprenderà pertanto una articolazione per il lavoro agile individuando:

a) le attività che sono indifferibili in presenza.

(A titolo di esempio:

scrutini ed esami

vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti

igienizzazione accurata dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio

funzionamento dei laboratori

consegna dei device agli allievi e al personale e attivazione supporti tecnici didattica digitale

raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi

attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli

stipendi e delle pensioni, attività dirette alla predisposizione del programma annuale e alla

gestione contabile se non è possibile svolgerle in lavoro agile

servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne, ove necessari

Per le aziende agrarie

la salvaguardia del patrimonio zootecnico;

l'esplicazione delle esigenze indifferibili dell'azienda agraria;

la migliore utilizzazione del prodotto della azienda agraria)

b) le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente che possono essere svolte da remoto ed eventuali attività progettuali specificamente individuate (anche di formazione professionale), in relazione alla strumentazione necessaria.

Devono comunque essere garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.

Di regola il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. Possono comunque essere adottati criteri di organizzazione su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, prevedendo lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità.

Il piano delle attività dovrà favorire la rotazione del personale per un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi.

Ove i profili organizzativi, le mansioni e le attività da svolgere lo consentano si terrà conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di sedici anni in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, salvo quanto disposto dall'art. 26 del dl 104/2020 come convertito in legge, in relazione alla situazione dei lavoratori fragili e da ogni altra disposizione di tutela.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, saranno messi a disposizione, per quanto possibile i dispositivi informatici e digitali dell'istituzione scolastica. È in ogni caso consentito, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora gli strumenti a disposizione dell'istituzione non siano sufficienti.

Al lavoratore devono essere garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro secondo quanto previsto dalla contrattazione di istituto.

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 5, comma 5 DEL DPCM 3/11/2020 che dispone: "le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale".

Il ricevimento del pubblico sarà attuato sempre nell'ottica di ridurre allo stretto indispensabile lo spostamento fisico della persona e pertanto, ogni volta che è tecnicamente possibile:

- con comunicazioni telefoniche o tramite posta elettronica
- in videoconferenza, qualora se ne manifesti l'indifferibile necessità

Il ricevimento avviene in presenza nel solo caso in cui tutte le forme alternative non siano attuabili ad esempio a causa di problematiche connesse a deficit sensoriali dell'utente, per la presenza di barriere di ordine linguistico, culturale, socio-economico oppure per motivi di urgenza che non siano altrimenti risolvibili, es. mancanza di tecnologia informatica da parte dell'utenza, ritiro diploma, comodato d'uso di tablet, pratiche di ufficio che richiedono la presenza per consultazione fascicolo, ecc.

Il personale collaboratore scolastico che non può svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza per le sole attività indifferibili. Potrà essere prevista una quota significativa di formazione on-line come completamento dell'orario d'obbligo settimanale, allo scopo di arricchire il profilo professionale del dipendente.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020, "l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato"

Infine, il Piano delle attività deve tener conto del rispetto dei protocolli di prevenzione e di tutte le misure di sicurezza adottate, nonché di ogni prescrizione per la tutela della privacy.

Il Piano di lavoro modificato dal DSGA, per lo svolgimento delle attività a distanza, dovrà prevedere forme opportune di monitoraggio di tipo qualitativo e quantitativo, da svolgere in forme e modi raffrontabili con le consuete modalità di monitoraggio del lavoro svolto in presenza. Di conseguenza, il Piano di lavoro dovrà prevedere espressamente degli aggiornamenti e degli adattamenti in ragione di possibili assenze dal servizio o di interventi correttivi delle problematiche evidenziate.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Polito

